

AVV. MARIA TARANTINO  
*Patrocinante in Cassazione*  
90144 - Palermo - Via Francesco Petrarca, 31  
Tel./Telefax: 091.329301

AVV. LAVINIA CIPOLLINA  
*Patrocinante in Cassazione*  
90146 - Palermo - Via dei Nebrodi, 126  
Tel. 366/287 64 04 -fax 091 8420697

## **ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO**

### **RICORSO CON DOMANDA CAUTELARE**

Per il sig. **Dott. GIUSEPPE DI GIOVANNI**, nato a Palermo il 11.08.1964 ed ivi residente in via CL 33 n.8 - C.F. DGVGPP64M11G273G, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dalle Avv.te Lavinia Cipollina (C.F. CPLLVN81H50G273W) e Maria Tarantino (C.F. TRN MRA 72H57 G273Y) entrambe del foro di Palermo, e domiciliato ai fini del presente ricorso in Palermo presso lo studio dell'avv. Lavinia Cipollina, sito in via dei Nebrodi n. 126 - 90146, giusta procura alle liti contenuta in foglio separato e materialmente congiunta al presente atto di cui si attesta la conformità all'originale, che dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notifiche di cui al presente giudizio al numero di fax 091 8420697, ovvero ai domicili digitali di Posta Elettronica Certificata: avv.laviniacipollina@pec.it - mariatarantino@pecavvpa.it (Reginde)

**- RICORRENTE-**

### **CONTRO**

**REGIONE SICILIANA, in persona del Presidente della Regione**, con sede legale in Palermo, Palazzo d'Orleans, Piazza Indipendenza 21, C.F. 80012000826 – P.IVA 02711070827 – (PEC. segreteria.generale@certmail.regione.sicilia.it);

**REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* (C.F. 80012000826 – P.IVA 02711070827), con sede legale in Palermo, Viale Campania n. 36 – 90144 – Pec: assessorato.energia.servizi@certmail.regione.sicilia.it,

**REGIONE SICILIANA-ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITA'-DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI – DIREZIONE GENERALE**, in persona del Dirigente Generale *pro-tempore* (C.F. 80012000826 – P.IVA 02711070827), con sede legale in Palermo, Viale Campania n. 36 – 90144 – Pec: dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it,

**REGIONE SICILIANA - ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA**, in persona del legale rappresentante *pro-*



tempore (C.F. 80012000826 – P.IVA 02711070827), con sede legale in Palermo - Viale Regione Siciliana, n. 2194 – 90135 – Pec: [assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it](mailto:assessorato.autonomie.locali.fp@certmail.regione.sicilia.it),

**- Resistenti-**

## **E NEI CONFRONTI**

Sig.ra Dott.ssa **FRANCESCA SPEDALE**, nata a Palermo il 5.1.1963, residente in Palermo, Via Principe di Paterno n.98 – C.F. SPDFNC63A45G273S, PEC: [francesca.spedale@regione.sicilia.it](mailto:francesca.spedale@regione.sicilia.it)

e/o di eventuali altri controinteressati

**Controinteressata-**

## **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA ADOZIONE**

### **DI OGNI MISURA CAUTELARE**

- **dell'Avviso di pubblicità postazioni dirigenziali Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Conferimento incarichi ex art. 19 comma 6 D.Lgs 165/2001 e succ.mod. e integr., Prot. n. 39389 del 29.8.2023** della Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti (**All.5**), nonché dell'allegato “Griglia di Valutazione” (**All.5a**), giuste Deliberazioni della Giunta Regionale n. 243 del 15 giugno 2023 (**All.9**) e n. 345 del 08 agosto 2023 (**All.10**), con il quale è stato dato avviso dell'intendimento di detto Dipartimento a procedere alla copertura delle strutture dirigenziali nel rispetto del vigente funzionigramma, tra cui il “Servizio S.02 – Concessioni Idriche – pesatura (100)”, nonché dell'allegato “Griglia di Valutazione”.

- **del verbale unico della commissione per l'esame e la valutazione delle candidature per l'attribuzione delle postazioni dirigenziali vacanti nel Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Conferimento incarichi ex art. 19, c.6, D.Lgs 165/2011 e ss.mm.ii. – Avviso prot. n. 39389 del 29.8.2023, relativo alle sedute dei 18/19/21/22 settembre 2023 e 2 ottobre 2023**, sottoscritto digitalmente in data 03.10.2023 dal Presidente della Commissione Ing. Maurizio Costa alle ore 14:23:19, dal Componente Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi alle ore 13:59:50, dal Componente Dott. Marcello Vento alle ore 16:07:36, dal Segretario Dott.ssa Marcella Mavaro alle ore 14:52:14, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti in data 05.10.2023 (**All.13**);

- **Proposta incarico Dirigenziale – Servizio S.02 – “Concessioni Idriche” – Dott. Giuseppe Di Giovanni. Comunicazione di rettifica, Prot. n. 44524 del 3.10.2023**, sottoscritta in pari data digitalmente dal Dirigente Generale Ing. Maurizio Costa alle ore 14:22:08 (**All.2**);



- **Proposta incarico Dirigenziale – Servizio S.02 – “Concessioni Idriche” – alla Dott.ssa Francesca Spedale, Prot. n. 44525 del 3.10.2023**, sottoscritta in pari data digitalmente dal Dirigente Generale Ing. Maurizio Costa alle ore 14:44:08 e successivamente controfirmata con firma autografa per accettazione dalla Dott.ssa Francesca Spedale (**All.3**);
- **Decreto dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti – D.D.G. n. 1249 del 12.10.2023**, sottoscritto dal Dirigente Delegato Ing. Gerlando Ginex in pari data, con il quale è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 – “Concessioni Idriche” alla Dott.ssa Francesca Spedale a far data dal 16.11.2023 e fino al 31.12.2025 (**All.4**), pubblicato sul sito della Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’Acqua e Rifiuti in data 12 ottobre 2023;
- Eventuale contratto individuale di lavoro della Dott.ssa Francesca Spedale e relativo decreto di approvazione del contratto che nelle more del presente giudizio potrebbe essere stipulato tra quest’ultima e l’Amministrazione Resistente;
- nonché ogni altro atto ad esso collegato e/o connesso, presupposto e consequenziale, anche non conosciuto, perché siano annullati e dichiarati i superiori atti illegittimi in ogni loro parte e per tutti gli effetti di legge,

### **NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO**

dell’illegittimità dell’operato della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti, qui di seguito per brevità “Dipartimento” affinché sia accertata e dichiarata la nullità, l’illegittimità e/o previo accertamento e/o disapplicazione di tutti gli atti sopra richiamati, con riferimento all’Avviso di pubblicità postazioni dirigenziali del 29.8.2023 e dei provvedimenti con i quali il Dipartimento è pervenuto al conferimento della postazione dirigenziale in questione alla dott.ssa Spedale, nonché la condanna dell’Amministrazione resistente al conferimento del predetto incarico e/o alla ripetizione della procedura alla stregua di una corretta articolazione degli elementi valutativi, nonché la sussistenza e la giustezza delle ragioni dell’odierno Ricorrente per quanto indicato nei motivi di cui al ricorso;

### **NONCHÉ PER LA CONDANNA**

della Regione Siciliana e dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti al risarcimento di tutti i danni per equivalente subiti e subendi come quantificati in ricorso, ovvero da quantificarsi nel corso del giudizio anche



mediante eventuale ricorso a consulenza tecnica d'ufficio, con particolare riferimento alla perdita di *chances* del Ricorrente, o in subordine, nella misura che codesto On.le Tribunale valuterà in via equitativa, il tutto oltre a interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

## INDICE

INDICAZIONE DELLE PARTI.....	2
INDICAZIONE DELLE DOMANDE.....	4
INDICE.....	4
CENNI DI FATTO.....	4
PREMESSA.....	12
IN DIRITTO.....	14
1° MOTIVO - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO GIUSTO PROCEDIMENTO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 19 TUPI - ECCESSO DI POTERE - ERRONEA E ILLOGICITA'	14
ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO CV.....	14
2° MOTIVO - ISTANZA RISARCITORIA.....	24
ISTANZA CAUTELARE.....	31
ISTANZA NOTIFICAZIONE AI CONTROINTERESSATI EX ART. 150 E 151 CPCP.....	32
DOMANDE.....	33
ISTANZEE ISTRUTTORIE.....	35

## CENNI DI FATTO

Per una più agevole lettura dei fatti occorsi e della vicenda sottesa all'impugnazione dei superiori atti, si ritiene di precisare quanto segue.

Premessa.

Il Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti con nota Prot. 32084 del 4.7.2023 (**All.8**), e con precedenti note prot. n. 14406 del 17/3/2023 (**All.6**) e prot. n. 17789 del 6.4.2023 (**All.7**) ha rassegnato all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, qui di seguito per brevità "Assessorato", le criticità in cui versavano le strutture intermedie dirigenziali dei Dipartimenti assessoriali in ragione delle quali sussistevano lunghi periodi di vacanza dirigenziali. In particolare, con le dette note si rappresentava che nonostante i numerosi atti di interpello promossi dall'Assessorato ai Dirigenti del ruolo unico della Regione Siciliana non si è data alcuna soluzione alle dette problematiche e solo a seguito della Delibera n. 243 del 15.6.2023 della Giunta Regionale della Regione Siciliana, qui di seguito per brevità "Regione", si sono rinnovati gli atti di interpello delle postazioni vacanti, prodromici al ricorso alla procedura ex art. 19 comma 6 D. Lgs 165/2001, da rivolgere "ancora una volta, ai Dirigenti del ruolo unico della Regione Siciliana che, se titolari di unità operative, avrebbero potuto beneficiare del rilascio del prescritto nulla osta di partenza" (**cit. All. 9, pag. 8**).

Con Deliberazione di Giunta della Regione n. 345 dell'8 agosto 2023 (**All.10**), confermata, nell'ultimo atto d'interpello, l'assenza d'istanze prodotte da dirigenti, è emersa la volontà del Governo regionale di dare mandato al Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e al Dipartimento dell'Energia, entrambi Dipartimenti facenti parte dell'Assessorato dell'Energia e dei



Servizi di Pubblica Utilità, di emanare atti di interpello per il conferimento di n. 5 incarichi dirigenziali ai sensi del combinato disposto dell'art. 9, comma 8, della L.R. n. 10/2000 e integrazioni e dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165/2001 rivolto ai *“soli Funzionari direttivi di ruolo dell'Amministrazione regionale, in possesso della comprovata qualificazione professionale a tal fine necessaria”* .

Con nota **Avviso di pubblicità postazioni dirigenziali Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti – Conferimento incarichi ex art. 19 comma 6 D.Lgs 165/2001 e succ.mod. e integr., Prot. n. 39389 del 29.8.2023** della Regione Siciliana – Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti (cit. All.5), qui di seguito per brevità *“Atto di interpello”*, è stato dato avviso dell'intendimento del detto Dipartimento di procedere alla copertura delle strutture dirigenziali ancora prive di dirigente nel rispetto del vigente funzionigramma e precisamente:

- Servizio S.01 – Servizio Idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito – pesatura (100);
- Servizio S.02 – Concessioni Idriche – pesatura (100)”;
- Servizio S.06 – Autorizzazioni Rifiuti - pesatura (100).

Il detto avviso è stato espressamente indirizzato *“ai funzionari di ruolo in servizio presso l'Amministrazione Regionale”* in possesso di specifici requisiti di ammissione e, in particolare con riferimento al Servizio S.02 – Concessioni Idriche:

1. Funzionario direttivo cat. D di ruolo e in servizio presso la Regione Siciliana, con almeno 5 anni di servizio svolti nella suddetta qualifica,
2. Possesso del diploma di laurea vecchio ordinamento o laurea specialistica nuovo ordinamento o laurea magistrale in discipline dell'area scientifica e dell'area sociale, con particolare preferenza, nell'area sociale, per lauree in giurisprudenza, scienze politiche, scienze dell'amministrazione, scienze economiche, scienze dell'economia e della gestione aziendale.

La suddetta nota, nel richiamare i principi espressi dal Consiglio di Stato con sentenza n. 4600 del 17/7/2020, ribaditi dal TAR Lazio, con sentenza n. 2479 del 1/3/2021, ha espressamente precisato che *“La predetta scelta nasce altresì dalla necessità di affidare incarichi dirigenziali a soggetti che, oltre a possedere idonea specializzazione professionale, desumibile dalla formazione accademica, postuniversitaria ed eventuale abilitazione professionale, **abbiano nel tempo sviluppato adeguate esperienze lavorative svolgendo attività dotate di significativa complessità all'interno dell'Amministrazione e nel settore interessato.** La scelta di tali elementi, comprovanti*



*la particolare qualificazione professionale richiesta per la specificità delle competenze attribuite alle strutture intermedie oggetto del presente avviso, risponde pienamente agli interessi perseguiti da questo Dipartimento regionale”.* (n.d.r. carattere grassetto a cura della scrivente).

Il Ricorrente con istanza del 5.9.2023 ha inoltrato a mezzo pec (**All.11**) al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, la candidatura per la partecipazione alla selezione di cui al citato atto di interpello per il conferimento dell’incarico dirigenziale per il Servizio S.02 – “Concessioni Idriche” contenente la dichiarazione del possesso dei requisiti di ammissione previsti per il conferimento d’incarico dirigenziale e, precisamente:

- di essere funzionario di ruolo dall’1.4.1993 ad oggi, con qualifica funzionale VIII e IX convertita in categoria D3 e successive posizioni economiche, presso il Ministero dell’Interno, Comune di Palermo, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque, Regione Siciliana);
- di aver prestato Servizio presso la Regione Siciliana dal 1.1.2010 ad oggi, quale funzionario di ruolo categoria D presso il Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti (per brevità DRAR),
- di possedere i seguenti titoli:

1. **Diploma di laurea vecchio ordinamento** in Giurisprudenza, in discipline cioè attinenti all’incarico dirigenziale da ricoprire **con votazione di 110 e lode**;
2. **Ulteriore diploma di laurea magistrale** in Scienze Economiche, in discipline cioè attinenti l’incarico dirigenziale da ricoprire;
3. Possesso dei seguenti ulteriori titoli, attinenti l’incarico dirigenziale da ricoprire, rilasciati da istituti universitari:
  - a. **Diploma di specializzazione postuniversitaria biennale** in “Diritto delle Regioni e degli Enti Locali” rilasciato da UNIPA (anno 2001);
  - b. **Master di II livello** in “Strategie Organizzative e di Innovazione nella P.A.” rilasciato da UNIPEGASO (anno 2022);
  - c. **Master di I livello** in “Ambiente Economia e Diritto” rilasciato dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” (anno 2009);
4. Idoneo nei seguenti concorsi pubblici:
  - a. **Concorso** per titoli ed esami a **segretario comunale** (VIII q.f.) indetto dal Ministero dell’Interno (vincitore);
  - b. **Concorso** per titoli ed esami a n. 1 posto di **funzionario amministrativo** (VIII q.f.) indetto dal Comune di Monreale;



c. **Concorso** per titoli ed esami a n. 4 posti **di dirigente amministrativo** indetto dall' A.U.S.L. n. 6 di Palermo;

5. **Dirigente**, in posizione di comando, **dal 01/03/2003 al 30/06/2006** presso l'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia quale Responsabile dell'Unità Contratti Supporto al Vice Commissario per l'Emergenza Idrica in Sicilia;

6. Titolare della **Posizione Organizzativa** denominata PO3 – Supporto ai Contratti Pubblici del DRAR **dal 01/09/2021 al 15/06/2022**;

7. Titolare della Posizione **Organizzativa** denominata PO1 – Supporto ai Contratti e contenzioso del DRAR **dal 01/08/2022 a oggi** (scadenza dell'incarico fissata il 31/07/2024);

Con la citata istanza il Dott. Di Giovanni ha trasmesso in allegato, tra gli altri, il proprio *curriculum vitae* formato europeo del 5.9.2023 (All.12) dal quale si evincono le specifiche e articolate esperienze lavorative del Ricorrente **dotate di particolare complessità** attinenti al profilo richiesto dall'interpello, l'istruzione e la formazione dello stesso con i relativi titoli acquisiti, la idoneità a n. 3 concorsi presso PA di cui uno dirigenziale, nonché le attività di formazione professionale svolte dal Ricorrente sia come docente che come partecipante a diversi e numerosi corsi di formazione, nonché la specifica dei numerosi incarichi svolti dal 1994 al 2022 che comprovano senza dubbio le elevate competenze professionali del Ricorrente acquisite nello svolgimento delle attività lavorative attinenti lo specifico settore oggetto dell'incarico di dirigente del Servizio S.02-“Concessioni Idriche”.

La Commissione istituita **per l'esame e la valutazione delle candidature per l'attribuzione delle postazioni dirigenziali vacanti nel Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti e del relativo conferimento incarichi ex art. 19, c.6, D.Lgs. 165/2001, con verbale del 18 settembre 2023 e gg. ss., Avviso prot. n. 39389 del 29.8.2023**, sottoscritto digitalmente in data 03.10.2023 dal Presidente della Commissione Ing. Maurizio Costa alle ore 14:23:19, dal Componente Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi alle ore 13:59:50, dal Componente Dott. Marcello Vento alle ore 16:07:36, dal Segretario Dott.ssa Marcella Mavaro alle ore 14:52:14, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti in data 05.10.2023 (**cit. All. 13**), qui di seguito “Verbale”, previo accertamento ed esame delle istanze pervenute e verificata la sussistenza dei requisiti di ammissione di cui ai punti 1) e 2) e la griglia di valutazione in allegato (All.5a) ha ritenuto – correttamente – di rimarcare *“la necessita di affidare incarichi dirigenziali a soggetti che, oltre a possedere idonea specializzazione*



*professionale desumibile dalla formazione accademica postuniversitaria ed eventuale abilitazione professionale, abbiano nel tempo sviluppato adeguate esperienze lavorative svolgendo attività dotate di significativa complessità all'interno dell'Amministrazione e nel settore interessato"* (pag. 2, cit. All.5 ).

Nel predetto verbale la Commissione per ogni candidato e per ciascuna postazione dirigenziale da ricoprire ha riportato una griglia di valutazione con i relativi punteggi attribuibili e prevedendo un **massimo di 100 punti** da attribuire nel seguente modo:

- **massimo 55 punti per titoli** attribuibili per il voto di laurea conseguito, ulteriore diploma di laurea, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca, master di II livello; abilitazione professionale; esperienza dirigenziale e/o di posizione organizzativa e professionale;
- **massimo 45 punti per CV** *"in virtu' dell'esperienza professionale attinente al settore oggetto dell'incarico così come desumibile dal curriculum vitae di ciascun candidato"*.

Sul punto giova ribadire che il riferimento nell'avviso alle **"adeguate esperienze lavorative dotate di significativa complessità all'interno dell'Amministrazione e nel settore interessato"**, per quanto generico, assume un ruolo fondamentale nella valutazione dei *curricula* dei candidati in quanto lo stesso è stato considerato elemento dirimente circa la scelta della categoria dei soggetti, tra quelli previsti dall'art. 19 comma 6 D. Lgs. 165/2001, cui rivolgere la selezione per il conferimento degli incarichi dirigenziali. Nello specifico, si è ritenuto opportunamente di ricorrere a funzionari interni piuttosto che a categorie esterne per dare peso determinante al tipo di attività lavorative qualificanti e significative svolte negli anni e in particolare nel settore idrico.

**Dall'esame del predetto verbale e in particolare della graduatoria per il Servizio S.02 – "Concessioni Idriche" risulta che il Dott. Di Giovanni è il secondo candidato con il punteggio di 60 punti (40 per titoli e 20 per CV), preceduto dalla Dott.ssa Spedale con il punteggio di 65 punti (35 per titoli e 30 per CV).**

Il predetto verbale della Commissione esaminatrice è stato firmato digitalmente il 3 ottobre 2023 rispettivamente dal Presidente della Commissione Ing. Maurizio Costa alle ore 14:23:19, dal Componente Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi alle ore 13:59:50, dal Componente Dott. Marcello Vento alle ore 16:07:36, dal Segretario Dott.ssa Marcella Mavaro alle ore 14:52:14, pubblicato sul sito della Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell'Acqua e Rifiuti in data 05.10.2023 (cit. All. 13).





In pari data 3.10.2023 il Dott. Di Giovanni ha ricevuto la pec Protocollo n. 44497 (All.1) del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti a firma digitale ore 11.50 del Dirigente Generale Ing. Maurizio Costa (cioè oltre due ore prima delle firme digitali apposte nel verbale ufficiale delle operazioni di selezione) con la quale si rendeva noto che *“In risposta all’istanza della S.V. e a seguito delle operazioni di valutazione poste in essere dalla Commissione preposta all’esame delle superiori candidature, si ritiene di proporre la seguente postazione dirigenziale : Servizio S.02 – “Concessioni Idriche”. In caso di accettazione, da trasmettere entro tre giorni dalla notifica della presente, verranno avviate, per il tramite del Dipartimento della Funzione Pubblica, le procedure consequenziali per la successiva proposta di decreto di conferimento dell’incarico”*.

Il Dott. Di Giovanni riceveva dal medesimo Dipartimento la successiva pec di pari data 3.10.2023 – Prot. 44524 con firma digitale dello stesso Dirigente Generale Ing. Maurizio Costa delle ore 14:22 (un minuto prima delle firme digitali apposte nel verbale ufficiale delle operazioni di selezione) e con immenso stupore leggeva *“Oggetto: Proposta incarico Dirigenziale – Servizio S.02 - “Concessioni Idriche”-Dott. Giuseppe Di Giovanni. Comunicazione rettifica (All.2).*

*Con la presente si comunica che **per mero errore materiale** è stata trasmessa alla S.V. la nota prot. 44497 in data odierna, pertanto la suddetta nota si intende annullata.”*

**Quindi, dall’esame dei documenti citati, al Dott. Di Giovanni è stata attribuita la postazione dirigenziale il 3 ottobre 2023 alle ore 11.50 e dopo appena poco più di due ore la stessa è stata revocata in ragione, secondo quanto emerge dalla lettura della nota di rettifica, di un mero errore materiale (!).**

**Vi è da rilevare sin d’ora che solo successivamente alle due predette comunicazioni inoltrate al Dott. Di Giovanni il Verbale veniva firmato digitalmente dal Presidente, dal Segretario e da un altro componente della Commissione per essere poi pubblicato due giorni dopo sul sito!**

**Con istanza di accesso agli atti prot. in entrata 45353 del 09.10.2023 (All.14 ).il Dott. Di Giovanni, a mezzo del proprio legale Avv. Lavinia Cipollina, ha richiesto all’Amministrazione l’accesso alla documentazione e al fascicolo della procedura di selezione di cui al presente giudizio e, precisamente:**

- istanza del candidato risultante primo in graduatoria: Dott.ssa Francesca Spedale completa di curriculum vitae e di dichiarazione di assenza di cause d’inconferibilità e d’incompatibilità;
- nota di proposta d’incarico dirigenziale alla dott.ssa Francesca Spedale per il Servizio S.02 “Concessioni Idriche”;



- adeguata esplicazione motivazionale ex art. 3 L.241/90 e s.m. e i., del giudizio sintetico (punteggio numerico) presente nel verbale finale pubblicato della Commissione di valutazione riferito ai *curricula vitae* dei candidati Giuseppe Di Giovanni e Francesca Spedale, basato “*sulle adeguate esperienze lavorative e sullo svolgimento di attività dotate di significativa complessità all’interno dell’Amministrazione e nel settore interessato*”.

Inoltre, in riferimento al concomitante avviso pubblico n. 26502 del 29/08/2023 del Dipartimento Regionale dell’Energia (All.21), per l’assegnazione, tra l’altro, della seguente postazione dirigenziale: “**Area Affari Legali e Contenzioso**” e al fine di poter effettuare idonei approfondimenti comparativi con analoghe procedure per le quali aveva concorso la medesima candidata, si è richiesto:

- l’indicazione del punteggio numerico attribuito per il curriculum vitae alla dott.ssa Francesca Spedale separato dal punteggio totale, unico punteggio pubblicato nel verbale finale della relativa Commissione per l’esame e la valutazione delle candidature;
- adeguata esplicazione motivazionale del punteggio numerico di cui al punto precedente ex art. 3 L. 241/90 e s.m. e i., basato sulle “*adeguate esperienze lavorative con svolgimento di attività dotate di significativa complessità all’interno dell’Amministrazione e nel settore interessato*”.

**Con nota prot. 47424 del 23.10.2023 (All.15). il Dipartimento dell’acqua e dei rifiuti trasmetteva all’Avv. L. Cipollina la seguente documentazione:**

- istanza del candidato risultante primo in graduatoria: Dott.ssa Francesca Spedale completa di *curriculum vitae* e di dichiarazione di assenza di cause d’inconferibilità e d’incompatibilità” (All.16, 17 e 18).;
- nota di proposta d’incarico dirigenziale alla dott.ssa Francesca Spedale per il Servizio S.02 “Concessioni Idriche” **prot. 44525 del 3.10.2023 (All.3). firmata digitalmente dal Dirigente Generale alle ore 14.44 del 03.10.2023 (questa volta cioè dopo la firma del verbale ufficiale) e successivamente accettata con firma autografa dall’interessata;**

**e, precisava che, invece, non era ostensibile** l’adeguata esplicazione motivazionale ex art. 3 L. 241/90 e s.m.i., del giudizio sintetico (punteggio numerico) presente nel verbale finale pubblicato della Commissione di valutazione riferito ai *curricula vitae* dei candidati Giuseppe Di Giovanni e Francesca Spedale, in quanto trattasi di “*atto mai formato, come tale escluso dal diritto d’accesso*“. Si rappresentava, inoltre, che il voto numerico attribuito dalla competente Commissione ha espresso il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la



motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni (cfr., *ex multis*, Tar Lazio - Roma, Sezione II - Sentenza 28 settembre 2018, n. 9646).

Per la parte di sua competenza invece, il Dipartimento Energia con nota n 35614 del 03/11/2023 (**All.19**), **ignorando totalmente la richiesta di “adeguata esplicazione motivazionale del punteggio numerico”**, riscontrava, per la restante parte, l’istanza di accesso del Dott. Di Giovanni esibendo il verbale completo del punteggio per titoli e CV (**All.20**). e affermando che la controinteressata, dott.ssa Francesca Spedale, “*pur evidenziando che l’istante non ha partecipato all’avviso pubblico n. 26502 del 29.08.2023 (leggasi selezione del Dipartimento Energia per la posizione dirigenziale Area Affari Legali e Contenzioso) e pertanto, dovrebbe essere carente dell’interesse ad accedere ai dati richiesti, né peraltro l’istante ha specificato le ragioni che muovono detta richiesta e che ricollegano il suo interesse al procedimento in questione, non ha posto alcuna pregiudiziale in merito”.*

Nel predetto verbale la dott.ssa Spedale veniva valutata con punteggio complessivo di **55 punti** attribuendo **35 punti** nei **titoli** e **20 punti** per il **CV**.

Con decreto a firma del Dirigente Delegato dell’Assessorato ing. Gerlando Ginex n. 1249 del 12.10.2023 pubblicato in pari data sul sito della Regione Siciliana - Assessorato dell’Energia e dei Servizi di pubblica utilità – Dipartimento dell’Acqua e Rifiuti (**All.4**) ai sensi dell’art. 19 del D. Lvo n. 165/2001 è stato conferito l’incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.02 – “Concessioni Idriche” alla dott.ssa Francesca Spedale a far data dal 16/11/2023 fino al 31.12.2025. Con successivo provvedimento si sarebbe proceduto alla stipula del relativo contratto individuale, per la disciplina del relativo trattamento economico.

Con il presente ricorso si contesta il predetto conferimento alla Dott.ssa Spedale e, in particolare il “*CONSIDERATO che, dalla valutazione delle istanze presentate e dei relativi curricula, emerge che la dott.ssa Francesca Spedale è risultata prima nella graduatoria del Servizio 2 – Concessioni Idriche, con un punteggio complessivo di 65 punti attribuiti, secondo i criteri descritti nell’atto di interpello ed esplicitati nel verbale della Commissione di Valutazione, tra i titoli posseduti e le esperienze professionali attinenti la materia;*

*RITENUTO pertanto, che la dott.ssa Francesca Spedale, risulta particolarmente idonea a ricoprire l’incarico dirigenziale non generale presso il Servizio 2 – Concessioni Idriche, pesatura 100 di questo Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;*



*VISTA la dichiarazione sostitutiva sulla insussistenza di situazioni di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lg.vo n. 39/2013 prodotta dalla dott.ssa Francesca Spedale in data 12 settembre 2023". (Pag. 2, cit All.4).*

Il quadro sopra delineato e la sequenza degli atti, fatti e corrispondenze della notoria vicenda intercorsa tra le parti del presente giudizio pongono le premesse del presente ricorso e della relativa domanda cautelare di sospensione della procedura di conferimento dell'incarico dirigenziale di cui agli atti impugnati, stante la sussistenza dei presupposti di legge per quanto si argomenterà con i motivi di ricorso.

Il Ricorrente, dunque, impugna tutti i superiori atti e documenti in epigrafe riportati, nonché quelli presupposti, antecedenti, successivi ancora non noti e riferibili al caso in esame perché illegittimi, ingiusti e infondati e, pertanto, ne chiede l'integrale annullamento nonché la contestuale declaratoria di possesso dei requisiti, titolo e idoneità dello stesso Dott. Di Giovanni a ricoprire l'incarico dirigenziale del Servizio S.02 Concessioni Idriche, previa concessione di idonea misura cautelare, per tutti i sotto specificati motivi

#### **PREMESSA**

La normativa in materia di conferimento degli incarichi dirigenziali, è disciplinata dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (Testo unico sul pubblico impiego o TUPI), che si connota per il carattere negoziale della nomina.

La scelta dell'Amministrazione rientra nell'ambito degli atti che la stessa compie quale privato datore di lavoro nell'esercizio dei poteri di natura privatistica previsti dall'art. 5 TUPI; per tale sua natura la scelta è sindacabile dal giudice ordinario chiamato a conoscere delle controversie relative al conferimento dell'incarico ex art. 63 [TUPI], anche sotto il profilo del rispetto delle regole di correttezza e di buona fede. Infatti, ormai per giurisprudenza consolidata, gli atti di conferimento di incarico dirigenziale ex art. 19 [TUPI] esulano dall'ambito delle procedure concorsuali riservate al diritto pubblico e, pertanto, le situazioni giuridiche dei dipendenti con qualifica dirigenziale, di fronte al potere di conferimento, rientrano nel novero dei cosiddetti interessi legittimi di diritto privato ascrivibili pur sempre alla categoria dei diritti di cui all'articolo 2907 codice civile, e tutto ciò è sufficiente a fondare la giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e del giudice del lavoro (*ex multis* Cassazione a Sezioni Unite, Ordinanza del 18.1.2019, n. 1413)



Il richiamato TUPI prevede che ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate anche all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta; acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.

Con il provvedimento di conferimento dell'incarico sono individuati l'oggetto dell'incarico e gli obiettivi da conseguire, con riferimento alle priorità, ai piani e ai programmi definiti dall'organo di vertice nei propri atti di indirizzo e alle eventuali modifiche degli stessi che intervengano nel corso del rapporto, nonché la durata dell'incarico, che deve essere correlata agli obiettivi prefissati e che, comunque, non può essere inferiore a tre anni né eccedere il termine di cinque anni. La durata dell'incarico può essere inferiore a tre anni se coincide con il conseguimento del limite di età per il collocamento a riposo dell'interessato. Gli incarichi sono rinnovabili.

Al provvedimento di conferimento dell'incarico accede un contratto individuale con cui è definito il corrispondente trattamento economico.

Premesso quanto sopra, si argomenta quanto segue,

### **IN DIRITTO**

**1° Motivo - Violazione del principio del giusto procedimento – Violazione e falsa applicazione dell'art. 19 comma 6 del Decreto Legislativo 2001 n. 165 e ss.mm.ii.- Eccesso di potere - Erroneità e illogicità dell'assegnazione del punteggio per la valutazione del CV in relazione all'idoneità alla postazione dirigenziale del Servizio S.02 – Concessioni Idriche – Carenza di motivazione del provvedimento di revoca dell'assegnazione della postazione dirigenziale al Dott. Di Giovanni.**

**1.1.** Premesso quanto sopra il Ricorrente lamenta l'erroneità e l'illogicità del complessivo punteggio di 60 attribuito allo stesso, con specifico riferimento **all'attribuzione del punteggio di 20 della valutazione del CV**, nonché la carenza assoluta di motivazione in ordine alla



comparazione dei *curricula* degli aspiranti partecipanti alla selezione in violazione delle norme che regolano la valutazione delle competenze professionali e delle esperienze lavorative per la copertura della postazione dirigenziale nel Settore S.02 Concessioni Idriche.

La *lex specialis* – ergo atto di interpello – emanata dall'Amministrazione Resistente per l'affidamento dell'incarico dirigenziale in esame ha previsto che i soggetti interessati “*oltre a possedere idonea specializzazione professionale desumibile dalla formazione accademica, postuniversitaria ed eventuale abilitazione professionale, abbiano nel tempo sviluppato adeguate esperienze lavorative mediante lo svolgimento di attività dotate di significativa complessità all'interno dell'Amministrazione e nel settore interessato. La scelta di tali elementi, comprovanti la particolare qualificazione professionale richiesta per la specificità delle competenze attribuite alle strutture intermedie oggetto del presente avviso, risponde pienamente agli interessi da questo Dipartimento Regionale*” (pag. 2, cit All.5).

L'atto di interpello ha specificato che “*Gli incarichi saranno conferiti secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 19 comma 6, del D. Lgs. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e sulla scorta dei requisiti di valutazione preventivamente individuati nell'allegato al presente avviso*” e, per quanto ci interessa nel predetto allegato, ovvero nella griglia di valutazione del 29.8.2023(All.5a), si legge “*Possesso di idonea esperienza professionale nel settore oggetto dell'incarico così come desumibile dal curriculum vitae del candidato: fino a un massimo di 45 punti*”.

Ai fini del presente motivo di ricorso si precisa sin d'ora che si contesta l'attribuzione alla dott.ssa Spedale del punteggio CV di 30 perché errato e in aperta violazione delle specifiche indicazioni di valutazione contenute nell'atto di interpello e nell'allegata griglia di valutazione e, dunque in contrasto con gli interessi della Pubblica Amministrazione Regionale che anche nelle Delibere Regionali citate hanno sempre previsto che l'incarico dirigenziale, stante l'emergenza e l'urgenza della copertura di tali postazioni, debba essere ricoperto da “*Funzionari direttivi di ruolo dell'Amministrazione Regionale, in possesso della comprovata qualificazione professionale a tal fine necessaria*”.

Ebbene, prima di passare all'esame specifico dei due *curricula* è opportuno rilevare che l'Amministrazione nella fattispecie in esame ha esercitato una discrezionalità tecnica nella valutazione dei CV il cui potere di scelta nell'affidamento dell'incarico non deve sfociare nel mero arbitrio, trovando la scelta amministrativa i suoi limiti nelle norme di legge e dei regolamenti del caso. Al



potere discrezionale di scelta corrisponde, quindi, un preciso interesse legittimo di diritto privato del dirigente che aspira all'incarico e tale posizione è riconducibile, quanto alla tutela giudiziaria, alla più ampia categoria dei diritti di cui all'art. 2907 c.c. (*ex multis* Corte di Cassazione, Sentenza n. 13867/2014).

Nel caso in esame la Resistente non ha tenuto conto dei principi regolatori della materia, né tanto meno delle speciali norme previste nell'atto di interpello in quanto l'attribuzione del punteggio di 20 nella valutazione del CV del Dott. Di Giovanni è arbitrario ed errato non avendo tenuto conto della presenza dei requisiti specifici richiesti che, invece, sono qualificanti, decisivi e necessari per la posizione da ricoprire. Invero, nella valutazione del punteggio del CV del Ricorrente è evidente che, non solo non è stata fornita alcuna motivazione, ma non sono stati tenuti in considerazione le autorevoli specifiche esperienze lavorative del Ricorrente espletate, prima in altre pubbliche amministrazioni, poi nel Dipartimento Acque e Rifiuti sin dal 01.01.2010 ad oggi con la qualifica di Funzionario Direttivo di ruolo Comparto Regione – Enti locali – Cat. D6 che, invece, la Dott.ssa Spedale nell'ambito specifico non ha, o comunque non emergono dal CV.

La differente comprovata attività lavorativa svolta dal Ricorrente e dalla Controinteressata emerge dalla lettura dei rispettivi *curricula* in particolare:

**1. La dott.ssa Spedale**, come si desume dal CV (**All.17**), ha svolto esclusivamente compiti di componente Ufficio Diretta Collaborazione dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità in qualità di funzionario direttivo avvocato dal 12/12/2012 al 14/04/2014; dal 10/12/2014 al 20/11/2017; dal 21 febbraio 2018 al 26 febbraio 2021.

Come da dichiarazione inserita nella domanda si tratta di compiti genericamente indicati riferiti ad alcune materie tra le quali quella idrica, a supporto, tra l'altro, di un organo politico senza che quindi venissero svolti compiti di amministrazione attiva.

Inoltre, gli unici incarichi che esulano dall'ordinaria attività svolta all'interno dell'Assessorato e riferibili al settore acque si limitano semplicemente a quelli di:

- Componente del Comitato di sorveglianza Autorità d'Ambito Ottimale in liquidazione coatta amministrativa (AATO) di Palermo;
- Componente Commissione aggiudicatrice ex Ordinanza del Dirigente Generale del Dipartimento regionale Acqua e Rifiuti n.290 del 12 novembre 2013 Gara di appalto integrato dei lavori condotta fognaria Aci Castello;



- Relatore in alcuni seminari aventi ad oggetto, tra le varie materie, anche l'acqua (incarichi questi che comunque non hanno attinenza con l'attività lavorativa);
- Docenza alla LUMSA Università su vari moduli didattici di cui uno riguardante il servizio idrico integrato (incarico questo che comunque non ha attinenza con l'attività lavorativa).

La Dottoressa Spedale, inoltre, evidenzia nel CV l'attuale carica di componente di Consiglio di amministrazione di Siciliacque S.p.A., società del settore idrico partecipata dalla Regione, tale carica, più che costituire elemento oggetto di valutazione, va esaminata, invece, ai fini dell'effettivo rispetto del principio di assenza di cause d'incompatibilità che all'art. 9 comma 1 della D. Lgs. 39/2013 testualmente recita: *“Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico”*.

In punto si evidenzia che la candidata Dott.ssa Spedale, nel momento in cui ha presentato l'istanza di partecipazione, ha rilasciato dichiarazione d'insussistenza di cause d'incompatibilità, ivi compresa quella di cui all'art. 9 D. Lgs.39/2013 senza riservarsi sin da quel momento, laddove ritenuto necessario dall'Amministrazione, di far cessare l'eventuale causa d'incompatibilità prima dell'assunzione dell'incarico dirigenziale.

**2. Di contro, il dott. Di Giovanni**, in base al proprio CV (**All.12**), ha svolto **attività di particolare complessità** nell'ambito dell'apparato burocratico di varie amministrazioni pubbliche. Tra le tante a titolo meramente esemplificativo si segnala:

- **Segretario comunale** presso alcuni **enti locali** con compiti di responsabile di ragioneria e posto al vertice burocratico dell'amministrazione pubblica locale (**All.28**);
- **Funzionario** presso il **Comune di Palermo**, ricoprendo svariati incarichi complessi, uno tra tutti, quello di **Vicecapo di Gabinetto del Sindaco** (**All.29**),

**Per ciò che concerne nello specifico il settore idrico:**

- **dal 2003 al 2006** ha svolto compiti presso l'Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza Idrica in qualità di dirigente dell'Ufficio Contratti e di Supporto al Vice Commissario (**All.30**);
- **dal 2006 al 2009** ha svolto compiti di Ufficiale rogante dell'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque e di responsabile del controllo di gestione per il Settore Regolazione delle Acque (**All. 31**);





- **dal 2010 a oggi** ha svolto compiti di Ufficiale rogante del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti e della struttura emergenziale OCDPC 583/2019 relativa alla crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio della Città Metropolitana di Palermo (**All.36**);

**Inoltre, ha svolto i seguenti compiti:**

1. Referente della Stazione Appaltante per il Servizio Infrastrutture per le Acque della Regione Siciliana dal 13 aprile 2010 fino al 12 dicembre 2017 (**All.35**);
2. Funzionario direttivo presso la Segreteria della Direzione Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dal 13/12/2017 e Referente per l'Unità di Staff 1 dal 26/09/2019 al 14/06/2020;
3. Funzionario direttivo presso la Segreteria della Direzione Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dal 28/02/2023 a oggi;
4. Referente gare digitali tramite piattaforma telematica Ufficio Commissariale contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana dal 14 maggio 2019 fino al 31/12/2019;
5. Titolare della Posizione Organizzativa denominata PO3 – Supporto ai Contratti Pubblici dal 01/09/2021 al 15/06/2022 nel Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) (**All.37**);
6. Titolare della Posizione Organizzativa denominata PO1 – Supporto ai Contratti e conten- zioso dal 01/08/2022 a oggi nel Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti (DRAR) (**All.37**);
7. Incaricato per la verifica dei “Controlli di qualità” relativamente al P.O. FESR Sicilia 2014- 2020 dal 30/05/2022 a oggi nel settore idrico (**All.38**);
8. Nomina Commissario ad acta, con Decreto Assessoriale n. 800 del 29/07/2021, presso l'As- semblea Territoriale idrica di Caltanissetta per l'acquisizione, in concessione d'uso degli impianti idrici, fognari e di depurazione ubicati nelle aree industriali di Caltanissetta, San Cataldo e Gela di proprietà del Consorzio ASI di Caltanissetta in liquidazione all'ATI di Caltanissetta per la succes- siva gestione della Società Acque di Caltanissetta s.p.a. (Caltacqua) (**All.41**);
9. Nomina Coordinatore del tavolo tecnico, con Decreto del Dirigente Generale n. 767 del 26/07/2021, per la definizione del procedimento di determinazione dell'indennizzo ex art. 21 *quin- quies*, L.241/90, relativo alla procedura di Project financing per la “progettazione, costruzione e gestione di impianti di dissalazione a Salina;



10. Nomina Coordinatore del tavolo tecnico, con Decreto del Dirigente Generale n. 766 del 26/07/2021, per la definizione del procedimento di determinazione dell'indennizzo ex art. 21 *quinquies*, L.241/90, relativo alla procedura di Project financing per la “progettazione, costruzione e gestione di impianti di dissalazione a Lampedusa, Linosa e Pantelleria;
11. RUP di alcuni appalti di servizi indetti dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti DRAR nel settore idrico;
12. Supporto al RUP di numerosi appalti di lavori indetti dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti DRAR nel settore idrico (All.33);
13. Componente Commissione di gara in diversi appalti indetti dal Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti DRAR nel settore idrico (All.32);
14. Nominato Segretario o Componente di alcune Commissioni di Collaudo tecnico-amministrativo per lavori di competenza del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti DRAR nel settore idrico (All.34);
15. Componente Commissione di gara in diversi appalti indetti dall'A.R.R.A. (Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque) – Settore “Regolazione delle Acque”;
16. Consulente giuridico per la stipula dell'atto transattivo da parte del Consorzio di Bonifica di Agrigento relativo ai lavori di “Telecomando e telecontrollo, automazione e razionalizzazione degli impianti irrigui Basso Belice. Lotto funzionale impianto irriguo di Sambuca di Sicilia” (All.39);
17. Ispettore per l'Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque presso l'ATO Idrico di Catania giusta Delibera Presidenziale A.R.R.A. n. 20/P del 24/11/2008;
18. Componente Commissione giudicatrice per l'individuazione del soggetto Promotore per la “progettazione, costruzione e gestione di impianti di dissalazione di acque marine per uso potabile nel territorio di Salina – ME” - Decreto Commissariale n. 826 del 08.05.2006;
19. Componente Commissione di gara per l'aggiudicazione dei lavori di interconnessione dei Laghi “Prizzi – Gammata – Castello” – Adduttore “San Carlo – Castello” (Deliberazione n. 73 del 08/11/2005 dell'Amministratore provvisorio del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento);
20. Presidente e componente commissione di gara in diversi appalti per fornitura e lavori pubblici indetti dall'Ufficio del Commissario delegato per l'Emergenza Idrica in Sicilia.

Pertanto, è evidente che nel caso in esame l'Amministrazione non ha fatto buon governo del criterio di valutazione del CV del Dott. Di Giovanni che l'atto di interpello e tutti gli atti ad esso prodromici



e successivi hanno più volte richiamato, ovvero la specifica esperienza lavorativa nel settore di riferimento e cioè quello idrico che il Dott. Di Giovanni ha dimostrato di possedere di gran lunga maggiore, rispetto alla Controinteressata posizionatasi con il punteggio di 30 per il CV che, per quanto comparato con i 20 punti attribuiti alla stessa nell'analogha selezione del Dipartimento Energia **appare sovrastimata di almeno 10 punti.**

Si può certamente, invece, affermare che **la valutazione del Dott. Di Giovanni appare "ictu oculi" sottostimata di almeno 15 punti (!)**

In sede di riscontro all'istanza di accesso del Dott. Di Giovanni con nota Prot. 47424 del 23.10.203 (All.15) il Dirigente dell'Area A.01 – URP ha precisato che *"il voto numerico attribuito dalla competente Commissione esprime il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori giustificazioni"*.

Ebbene la Commissione pur avendo espresso un giudizio tecnico sulle competenze e sulle esperienze lavorative nel settore di riferimento in questione, errate a parere di questa difesa per lapalissiana evidenza *per tabulas*, non ha fatto buon governo dei principi che, invece, sovrintendono alla correttezza e alla legittimità anche formale degli atti che, invece, debbono presupporre una seppur minima motivazione.

Per discrezionalità tecnica, si ribadisce, non si intende libero arbitrio della Commissione esaminatrice, che invece avrebbe dovuto motivare l'attribuzione del punteggio sulle esperienze lavorative e sulle competenze dello specifico settore che il candidato deve possedere ai fini del punteggio previsto nella misura massima di 45 punti.

Va da sé che **l'utilizzo del punteggio numerico** in luogo della motivazione, risulta idoneo soltanto ove siano stati predeterminati rigidamente i criteri di massima di valutazione, **risultando di contro insufficiente nel caso in cui le modalità di valutazione si risolvano in espressioni generiche mancanti di criteri adeguati a circoscrivere il range di valutazione discrezionale consentito (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 aprile 2003, n. 2331; Cons. Giust. Amm. Sic., Sez. Consult., 3/6/1999, n. 237).**

Nel caso specifico se la griglia di valutazione dei titoli permetteva di rendere sufficientemente motivata la valutazione con il semplice voto, altrettanto non appare per la valutazione dei CV dove l'attribuzione da 0 a 45 punti, basata sulle *adeguate esperienze lavorative con svolgimento di attività dotate di significativa complessità all'interno dell'Amministrazione e nel settore*



*interessato*, costituisce espressione fondamentale ai fini della valutazione ma eccessivamente generica per considerarla sufficientemente motivata con una mera espressione numerica.

Infatti, non può considerarsi adempiuto l'obbligo di motivazione rafforzata dal *facere* della Commissione che si è limitata ad attribuire un punteggio, senza null'altro aggiungere, neanche in sede di istanza di accesso, tenuto conto che effettivamente i *curricula* dei due candidati – primo e secondo - siano profondamente disomogenei/diversi, in quanto quello del Dott. Di Giovanni oggettivamente vanta molte più esperienze lavorative rispetto al primo nell'ambito del percorso delle attività lavorative espletate nelle amministrazioni pubbliche e nel Settore di riferimento.

Pertanto, non vi è dubbio nel caso in esame che il provvedimento di conferimento dell'incarico di cui all'atto di interpello, adottato dall'Amministrazione resistente in favore della Dott.ssa Spedale senza il rispetto delle norme di legge e dei principi fondamentali che regolano la procedura in esame, vada annullato ed eventualmente anche tutti gli eventuali atti anche successivi *medio tempore* che saranno emessi dall'Amministrazione resistente, direttamente e indirettamente collegati al caso in esame, anche eventualmente quelli emessi da altre strutture pubbliche, quali il Dipartimento della Funzione Pubblica.

La Corte di Cassazione è pacifica sull'obbligo di motivazione della scelta in capo all'amministrazione e, in una fattispecie aderente al caso in esame, ha annullato la sentenza di merito che aveva erroneamente escluso l'obbligo dell'amministrazione di provvedere alla valutazione comparativa tra gli aspiranti, valutazione che deve essere *“estesa mediante la motivazione”*. (Cassazione, Sentenza n.23870/2017) e sempre la stessa Corte ha statuito che *“gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro; le norme contenute nell' [art. 19 TUIPI] obbligano l'amministrazione datrice di lavoro al rispetto dei criteri di massima in esse indicate, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede (articoli 1175 e 1375 codice civile) applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost. Tali norme obbligano la P.A. a valutazioni anche comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte. Pertanto, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguite nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile”* (così confermando Cass.



9814/2008 e Cass. 21088/2010”), conclude la Suprema Corte affermando che «*la ritenuta illegittimità dell’atto adottato implica l’esercizio di una nuova valutazione pur sempre rimessa al datore di lavoro al quale non può sostituirsi il giudice salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale*».

L’inadempimento imputabile alla P.A. deriva, dunque, dalla violazione dell’art. 19 TUPI in quanto gli atti deliberativi e di nomina delle figure dirigenziali non possono essere adottati in violazione delle norme di legge e, più in generale, dei principi di buon andamento e imparzialità della P.A. previsti dall’art 97 Cost. e dei principi, di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. In punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio secondo cui deve considerarsi viziato l’atto negoziale che la pubblica amministrazione pone in essere in violazione della norma di legge e, in particolare che la delibera di conferimento incarico può essere annullata per mancanza di motivazione in ordine alla comparazione dei curricula degli aspiranti richiamando “*la posizione soggettiva di interesse legittimo degli aspiranti all’incarico tutelabile ai sensi dell’articolo 2907 codice civile anche in forma risarcitoria*” ( Sentenza della C. Cassazione n. 712/2020). La Corte prosegue affermando che dall’annullamento della procedura consegue, a tutela anche dell’interesse pubblico al buon andamento, efficacia dell’azione amministrativa, il rinnovo della procedura “*ne consegue che ove la pubblica amministrazione non abbia fornito elementi circa i criteri e le motivazioni della selezione di legittimità della stessa richiederà una nuova valutazione sempre ad opera del datore di lavoro senza possibilità di un intervento sostitutivo del giudice*”.

Pertanto, si chiede all’intestato Tribunale di ritenere e dichiarare che l’assegnazione del punteggio al ricorrente è illegittima e invalida per violazione delle norme regolatrici della selezione attuative della disciplina di legge di natura inderogabile, con conseguente errata e immotivata attribuzione del punteggio 20 per la valutazione del CV del dott. di Giovanni, rispetto al punteggio di 30 attribuito alla Dott.ssa Spedale e, conseguentemente, disporre la necessità di una nuova valutazione da parte dell’Amministrazione resistente dei Curricula del Ricorrente e della Controinteressata ai fini dell’attribuzione del punteggio complessivo della postazione dirigenziale in esame.

\*\*\*\*\*

**1.2.** Sotto altro dirimente motivo il Ricorrente si duole di una patente violazione da parte della Resistente degli obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto, in ragione del comportamento arbitrario, irrituale e illegittimo tenuto e, pertanto, si chiede all’intestato Tribunale l’adempimento in forma specifica degli obblighi violati, ovvero il rinnovo della valutazione del



ricorrente nel rispetto delle regole in riferimento alla tutela applicabile nel rispetto degli artt. 1453 c.c. e 1375 c.c.

In punto si ritiene applicabile al caso in esame l'orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui, in casi di tal fatta, è preclusa al Ricorrente la possibilità di ottenere l'attribuzione dell'incarico *ope iudicis* e, pertanto, stante che il Tribunale non può sostituirsi alla PA, anche in presenza di predeterminazione dei criteri di valutazione, se lo scrutinio comporta comunque non un'attività pedissequamente vincolata, ma discrezionale. Tale situazione ricorre nel caso di specie, atteso che la valutazione di natura curriculare e in sede di apprezzamento di natura discrezionale di diversi elementi, diversamente dalla valutazione del punteggio dei titoli a “numeri fissi”, non comporta un semplice automatismo della scelta, né di apprezzamento tecnico vincolato.

Invero, il Tribunale pur non potendosi sostituire al datore di lavoro e procedere all'attribuzione dell'incarico al ricorrente, atteso che con riferimento alla valutazione del *curriculum vitae*, seppur l'interpello indichi dei criteri di valutazione che l'Amministrazione resistente non ha certamente rispettato, non è possibile effettuare, in surroga, una valutazione finale automatica e meccanica.

Pertanto, sulla base delle richieste formulate nel presente ricorso, l'Amministrazione dovrà essere condannata a ripetere la procedura di valutazione del ricorrente nel rispetto esatto dei criteri imposti e degli obblighi esistenti. La riedizione del potere, col rinnovo dello scrutinio del CV del Dott. Di Giovanni dovrà essere effettuata quale forma adempitiva specifica dell'obbligo violato, ex art. 1453 c.c., e dovrà essere svolta nella puntuale e rigorosa osservanza delle regole della procedura, sopra richiamate, e nel pieno e leale rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, ex art. 1375 c.c. Secondo la Corte di Cassazione in un caso sovrapponibile a quello in esame ha ritenuto che *"ulteriore specificazione di tale principio la suddetta posizione soggettiva di interesse legittimo di diritto privato è suscettibile di tutela giurisdizionale, anche in forma risarcitoria, a condizione che l'interessato ne allegghi e provi la lesione, nonché il danno subito in dipendenza dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione, senza che la pretesa risarcitoria possa fondarsi sulla lesione del diritto al conferimento dell'incarico, che non sussiste prima della stipula del contratto con la P.A."*. Per la Corte di Cassazione, quindi, la Corte d'Appello, dopo aver affermato l'illegittimità della nomina del dipendente per la mancanza di motivazione sulla comparazione dei curricula, ha riconosciuto provato il danno da perdita di chances per l'assenza di altri soggetti comparabili, non facendo corretta applicazione del suddetto principio. Per tale motivo la Corte accoglie quest'ultimo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese



*del presente giudizio alla Corte d'Appello in diversa composizione” (Cass. civ. Sez. lavoro, Ord., (ud. 29 ottobre 2019) 15 gennaio 2020, n. 712)*

**Per quanto sopra rappresentato si chiede all’instato Tribunale di annullare tutti gli atti impugnati, accertare e dichiarare nulla la procedura di attribuzione di punteggio per il CV in capo al Ricorrente e alla Controinteressata e disporre che l’Amministrazione rinnovi lo scrutinio valutativo dei due *Curricula* dei partecipanti alla selezione della postazione dirigenziale S.02 “Concessioni Idriche”.**

\*\*\*\*

**1.3** Entrando poi nel merito della documentazione trasmessa dal Dipartimento dell’Energia, a seguito della richiesta di accesso agli atti del dott. Di Giovanni e a seguito dell’affermazione della dott.ssa Spedale secondo cui: *“pur evidenziando che l’istante non ha partecipato all’avviso pubblico n. 26502 del 29.08.2023 e pertanto, dovrebbe essere carente dell’interesse ad accedere ai dati richiesti, né peraltro l’istante ha specificato le ragioni che muovono detta richiesta e che ricollegano il suo interesse al procedimento in questione, non ha posto alcuna pregiudiziale in merito”*, corre l’obbligo di premettere come l’istante Dott. Di Giovanni, al contrario di quanto affermato dalla dott.ssa Spedale, ha pienamente evidenziato, nella sua istanza, quelle che erano le ragioni alla base dell’esibizione del verbale con i punteggi in dettaglio, evidenziando che trattavasi di procedure di selezione “gemelle” con medesimo punteggio da attribuire per titoli (massimo 55 punti con riferimento alla medesima griglia di valutazione numerica e alle medesime categorie di titoli) e per CV (massimo 45 punti) (**All.21**). Questo confronto, esplicitamente richiesto, al fine di poter effettuare idonei approfondimenti comparativi con analoghe procedure per le quali aveva concorso la medesima candidata appare d’interesse rilevante per il dott. Di Giovanni perché consente di dimostrare che il punteggio attribuito nel verbale della selezione avviata, utilizzando la stessa misura di punteggio, ha portato a riconoscere alla dott.ssa Spedale solo 20 punti per CV contro i 30 riconosciuti nella selezione gemella che è oggetto di ricorso.

Inoltre, la postazione che la Commissione di valutazione del Dipartimento Energia ha valutato con 10 punti in meno rispetto alla valutazione del CV fatta dal Dipartimento Acqua e Rifiuti, riguardava una posizione dirigenziale: **“Area Affari Legali e Contenzioso”** certamente più attinente all’esperienza curriculare della dott.ssa Spedale rispetto a quella di “Concessioni Idriche”.

A questo punto, pur riconoscendo la possibile differente discrezionalità che possono esercitare due differenti Commissioni di valutazione **non vi è chi non veda una valutazione così palesemente**



**difforme (ben 10 punti) sullo stesso CV della dott.ssa Spedale, adottando tra l'altro una valutazione con un punteggio maggiore per una postazione con evidente esperienza curriculare inferiore rispetto all'altra certamente più attinente al profilo della Controinteressata.**

**2° MOTIVO - ISTANZA RISARCITORIA - RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE DEI DANNI SUBITI E SUBENDI DAL DOTT. GIUSEPPE DI GIOVANNI.**

**2.1.** La procedura di conferimento di incarico della postazione dirigenziale di cui al presente giudizio, palesemente illegittima e viziata, e il decreto di conferimento dell'incarico dirigenziale alla Dott.ssa Spedale Francesca, indicata prima nella graduatoria di cui al citato Verbale della Commissione (**cit. All.13**) ha già provocato nocumento e danno patrimoniale e non, al Ricorrente nella sua sfera personale, professionale e familiare.

Il concreto danno si cristallizzerebbe definitivamente se l'Amministrazione dovesse proseguire con l'esecuzione del decreto di conferimento incarico in favore della Dott.ssa Spedale Francesca (All. 4), ovvero con la stipula del relativo contratto individuale per la disciplina del relativo trattamento economico.

Come si è avuto modo di evidenziare, il pregiudizio economico immediato che ne è derivato e/o potrebbe derivare al Ricorrente è la definitiva stipula del contratto di lavoro tra l'Amministrazione resistente e la Dott.ssa Spedale, con le immaginabili conseguenze ed impatto sul piano professionale per il Dott. Di Giovanni, oltre quello economico, personale e familiare.

Il Dott. Di Giovanni chiede all'intestato Tribunale il danno da **cd. perdita di chance**, da intendersi come una situazione giuridica tesa al conseguimento di un'utilità o di un vantaggio e caratterizzato da una consistente possibilità di successo che nel caso in esame non vi è dubbio che sussiste.

Il Tribunale dopo avere accertato la titolarità in capo al ricorrente di una *chance* secondo i parametri sopra indicati e verificata la condotta illecita dell'Amministrazione consistita nell'interruzione della successione degli eventi potenzialmente idonei a consentire il conseguimento del vantaggio in capo al Ricorrente che ha generato una situazione che ha carattere di assoluta immodificabilità, consolidata in tutti i suoi elementi che concorrono a determinarla, che si traduce comunque anche in un danno da ritardo, imputabile all'Amministrazione resistente.

Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità il dirigente ingiustamente privato del conferimento di nuovo incarico, ha comunque diritto al risarcimento del danno subito. Tra le molte decisioni in tal senso, si riporta stralcio della sentenza della Corte di Cassazione





n.1891/2000 che sottolinea come *“questa Corte ha più volte affermato che fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione (se possibile) nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti [e] non vanno, dunque, confusi il diritto soggettivo al conferimento dell’incarico e l’interesse legittimo di diritto privato correlato all’obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell’art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l’attribuzione dell’incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all’inadempimento degli obblighi gravanti sull’amministrazione»* (nel medesimo senso anche, ad esempio, Cass. 21700/2013; Cass. 18972/2015; Cass. 7495/2015).

Tale principio è stato poi ribadito dalla recenti pronunzie secondo le quali fanno capo al dirigente due distinte situazioni giuridiche soggettive, perché rispetto alla cessazione anticipata dell’incarico lo stesso è titolare di un diritto soggettivo che, ove ritenuto sussistente, dà titolo alla reintegrazione nella funzione dirigenziale ed al risarcimento del danno, nei limiti ed alle condizioni sopra indicate, **mentre a fronte del mancato conferimento di un nuovo incarico può essere fatto valere un interesse legittimo di diritto privato, che, se ingiustamente mortificato, non legittima il dirigente a richiedere l’attribuzione dell’incarico non conferito ma può essere posto a fondamento della domanda di ristoro dei pregiudizi ingiustamente subiti.** (Cass. 29169/2018 e Cass. 712/2020).

Pertanto, premesso il diritto al risarcimento del danno per equivalente del Ricorrente si passa ad esaminare il quantum.

Il Ricorrente ha partecipato alla selezione di cui all’atto di Interpello per la Posizione Dirigenziale non generale, di struttura intermedia Servizio S.02 “Concessioni Idriche” e nell’atto di interpello a pag. 2 si legge che con riferimento al trattamento economico per la detta posizione si prevede che **“Per le superiori postazioni dirigenziali è prevista un’indennità di posizione parte variabile pari**



***a un minimo annuo di € 23.240,00 incrementabile fino a un massimo del 10% per complessivi € 25.564,00, nei limiti delle risorse annue assegnate al Dipartimento per la medesima indennità.***

Il Ricorrente, pertanto, alla luce di quanto specificato e documentato nei superiori motivi di ricorso chiede il risarcimento delle somme pari alla voce variabile come sopra determinata nell'atto d'interpello e alle ulteriori voci del trattamento economico rigidamente predeterminate dagli artt. 64 e ss. del vigente CCRL area dirigenziale (**All.42**) consistenti quindi complessivamente nei seguenti emolumenti annui:

- Stipendio tabellare.....€ 45.901,87
- Retribuzione di posizione parte fissa.....€ 7.747,00
- Retribuzione di posizione parte variabile (cfr pag. 2 atto d'interpello) .....€ 23.240,00
- Retribuzione di risultato (32% della retr. di posiz parte fissa e variabile).....€ 9.915,84

Tali importi annui vanno rideterminati considerando il periodo di due anni e 45 giorni, pari alla durata del conferimento dell'incarico (16.11.2023 – 31.12.2025), compreso l'indennità di risultato trattandosi di un emolumento che il Ricorrente avrebbe certamente percepito – o quasi certamente - se allo stesso fosse stato conferito l'incarico dirigenziale in questione tenuto conto che con elevata probabilità avrebbe raggiunto gli obiettivi stante le alte qualità professionali e tecniche documentate.

La giurisprudenza di legittimità (tra le altre Cassazione civile sez. lav. n. 12489/2020) a fronte di procedure selettive nel contesto di un rapporto di lavoro riconosce, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, ex art. 1453 c.c. Nel caso di specie, per le ragioni già esplicitate, l'Amministrazione dovrà procedere all'adempimento in forma specifica dell'obbligo violato e dunque dovrà procedere alla ripetizione della procedura selettiva ora per allora e, in caso di eventuale necessaria attribuzione della posizione dirigenziale da data successiva alla originaria fisiologica decorrenza (per ipotetico *factum infectum fieri nequit*), che si potrebbe sin d'ora indicare alla data del 16 novembre 2023 (quale data indicata nel conferimento di incarico alla Dott.ssa Spedale) la stessa dovrà corrispondere al Ricorrente il risarcimento del danno per equivalente, per il periodo compreso tra l'iniziale decorrenza giuridica dell'incarico e l'effettiva attribuzione dello stesso, danno consistente negli importi dovuti a titolo di retribuzioni non corrisposte nel periodo citato, oltre gli accessori previsti dal CCRL area dirigenziale (**All. 42**).



Tale domanda, seppure subordinata alla mera eventualità di tale ipotesi, viene proposta in questa sede affinché il Tribunale possa già indicare alla parte resistente i criteri di futura eventuale quantificazione del danno per equivalente.

Al ricorrente, in caso di attribuzione della posizione dirigenziale da data successiva all'iniziale originaria decorrenza, dovranno quindi essere corrisposti gli emolumenti, da parametrare al periodo incluso tra la data di originaria decorrenza dell'incarico e quella di effettiva eventuale attribuzione. Invero, con riferimento alla pretesa indennità di risultato, si aderisce all'orientamento secondo cui pur costituendo la retribuzione di risultato un trattamento accessorio della retribuzione, l'Amministrazione non ha facoltà di decidere se istituire o meno tale voce retributiva, dovendo porre il lavoratore nella condizione di conseguire potenzialmente detto emolumento, la cui concreta erogazione sarà poi rimessa all'effettivo raggiungimento degli obiettivi conferitigli.

Ebbene, si osserva innanzitutto che da quanto disciplinato dall' art. 70 del vigente CCRL area dirigenziale Regione Siciliana discende chiaramente l'obbligo per l'Amministrazione convenuta di porre in essere i singoli passaggi necessari per la concreta applicazione dell'istituto della retribuzione di risultato, che costituisce autonoma componente della struttura della retribuzione; nonché di attribuire formalmente specifici obiettivi ai titolari di posizione dirigenziale. Tuttavia, laddove a seguito della ripetizione delle procedure selettive e della corretta applicazione dei criteri valutativi, al Ricorrente dovesse essere attribuita la posizione dirigenziale richiesta da data successiva alla originaria decorrenza, è evidente che di fatto - per il periodo compreso tra la originaria data di decorrenza dell'incarico e quella di attribuzione effettiva - al ricorrente sarebbe stato precluso di partecipare alla distribuzione della retribuzione di risultato, a causa dell'operato non corretto dell'Amministrazione e dell'illegittima attribuzione dell'incarico ad altro candidato. Conseguentemente, la domanda tesa ad ottenere la corresponsione della indennità di risultato, dovrà essere qualificata come domanda tesa ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di *chance*.

Il risarcimento da perdita di *chance*, ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile e il Ricorrente ha dimostrato di possedere «elevate probabilità, prossime alla certezza» di ottenimento del risultato utile e, pertanto, si chiede il detto riconoscimento diritto su base equitativa calcolata tenendo conto, in abbattimento rispetto al valore del risultato perseguito e non ottenuto, del grado di probabilità che è stato leso dall'illecito nel caso concreto.

Orbene, nel caso di specie, laddove all'esito della ripetizione della procedura selettiva, al Ricorrente



dovesse essere attribuita la posizione dirigenziale da data successiva alla originaria decorrenza, dovrà essergli riconosciuta l'indennità di risultato per il periodo compreso tra la data di originaria decorrenza dell'incarico e quella di effettiva attribuzione, atteso che in tale lasso temporale l'impossibilità di ottenerla non è dipesa dal suo comportamento, ma dal non corretto espletamento delle procedure selettive da parte dell'Amministrazione resistente.

In merito al **quantum**, stante la valutazione generale dei titoli compiuta dalla Commissione il punteggio allo stato attribuito di 60 punti a fronte dei 65 punti attribuiti alla candidata posizionata prima, odierna controinteressata, è plausibile ritenere che, laddove il Ricorrente fosse stato dichiarato vincitore *ab initio* e laddove gli obiettivi fossero stati formalmente assegnati, lo stesso li avrebbe verosimilmente raggiunti, almeno in misura dell'80%.

Da ciò consegue che l'Amministrazione resistente, in caso di eventuale attribuzione della posizione dirigenziale richiesta da data successiva alla originaria decorrenza, dovrà essere condannato anche al risarcimento dei danni riferiti alla possibilità di percezione della retribuzione di risultato per il periodo utile al raggiungimento degli obiettivi e ricompreso incluso tra la data di originaria decorrenza dell'incarico e quella di effettiva attribuzione quantificati nella misura del 80% .

Qui di seguito si riportano i calcoli delle voci di danno patrimoniale di cui si chiede il ristoro per equivalente per un importo totale pari a € 101.269,32 arrotondato a € **100.000,00**.

<b>Trattamento economico Di Giovanni annuo</b>	
Stipendio tabellare	26.541,45 €
Indennità amministrativa	2.145,00 €
Indennità Integrativa Speciale	6.994,00 €
Beneficio Militare	729,95 €
Una tantum art. 1 c. 330 L. 197/22	398,06 €
Indennità vacanza contrattuale 2019	185,77 €
Indennità vacanza contrattuale 2022	132,73 €
<b>TOTALE</b>	<b>37.126,96 €</b>
<b>Trattamento economico dirigenziale annuo</b>	
Stipendio tabellare	45.901,87 €
Retribuzione di posizione parte fissa	7.747,00 €
Retribuzione di posizione parte variabile	23.240,00 €
Retribuzione di risultato (80%)	7.932,67 €
<b>TOTALE</b>	<b>84.821,54 €</b>
<b>Trattamento economico dirigenziale x 2 anni</b>	<b>169.643,08 €</b>
<b>Trattamento economico Di Giovanni x 2 anni</b>	<b>74.253,92 €</b>
<b>Differenza trattamento economico biennale</b>	<b>95.389,16 €</b>
<b>Differenza trattamento economico restanti 45 giorni</b>	<b>5.880,15 €</b>
<b>TOTALE FINALE</b>	<b>101.269,32 €</b>

**2.2.** Il Ricorrente chiede, inoltre, all'instato Tribunale anche il riconoscimento del **risarcimento del danno non patrimoniale**, nella forma di danno biologico, danno morale e danno esistenziale, posto che il Ricorrente dalla vicenda per cui è causa ha subito un profondo turbamento emotivo e



stress psicologico di non poco rilievo, oltre che professionale, tenuto conto che la vicenda ha avuto anche un *excursus* certamente non gratificante per il Dott. Di Giovanni sia all'interno del luogo di lavoro, sia all'esterno con grave lesione dell'immagine e delle aspettative di carriera del Ricorrente, oltre e di non poco conto le ripercussioni anche sul piano familiare.

Si ribadisce che il Dott. Di Giovanni il giorno 3 ottobre 2023 riceve la pec con la quale l'Amministrazione comunicava che allo stesso era stata conferita la postazione dirigenziale in esame (All.1) e dopo poco tempo riceve invece la pec con la quale si comunicava il “**mero errore materiale**” dell'inoltro della pec precedente (All.2), e ad oggi, il Ricorrente nonostante la richiesta formale di motivazione a giustificazione del predetto “mero errore materiale” non è a conoscenza delle modalità e delle dinamiche che hanno determinato il predetto errore e in cosa lo stesso è consistito.

Non si può sottacere che il Dott. Di Giovanni lo stesso giorno e nel giro di poche ore abbia provato stati d'animo diametralmente opposti. In un primo momento è stata provata l'emozione di aver conseguito la meritata postazione dirigenziale; in un secondo momento, lo sconforto provocato dall'annullamento della proposta d'incarico per “**mero errore materiale**”!

La sequenza degli eventi ha determinato pressioni psicologiche ancor più evidenti in quanto, la presenza di numerose circostanze che qui si intendono evidenziare:

- proposta inviata senza che vi fosse un verbale firmato dalla Commissione - come emerge chiaramente dagli orari delle firme digitali - cioè **invertendo, dunque l'ordine della sequenza procedimentale oppure rispettando la sequenza procedimentale sulla base di un documento – non conosciuto dal Ricorrente – dal quale è scaturito l'errore materiale;**
- palese disparità nelle modalità di valutazione dei CV due candidati;
- documentata disparità di valutazione della stessa candidata Spedale in due selezioni che presentano criteri di attribuzione di punteggio identici;
- e per ultimo ma non meno determinante, le considerazioni di alcuni componenti della Commissione valutatrice (!) in merito all'accaduto e rappresentate mediante messaggi Whatsapp (All. nn. 22 e 23). Ogni valutazione in merito al contenuto dei messaggi Whatsapp sarà rimessa al prudente apprezzamento dell'intestato Tribunale.

Non vi è dubbio che la vicenda occorsa nella sua oggettività – come documentata – in palese violazione **del dettato costituzionale del “buon andamento dell'azione amministrativa”** non può



che aver destato in capo al Ricorrente la profonda delusione per l'immeritata esclusione di una postazione agognata dopo tanti anni di servizio e di qualificazione professionale e legittima aspettativa di avanzamento di carriera nel settore di riferimento della proposta di incarico in esame. La richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale viene quantificata in **Euro 20.000,00 (ventimila)**, ovvero nella misura che l'intestato Tribunale vorrà attribuire in via equitativa all'odierno Ricorrente.

In caso di contestazione della richiesta risarcitoria avanzata dal Ricorrente da parte dell'Amministrazione resistente, quest'ultima sarà onerata a fornire la relativa prova ex art. 1227 c.c., atteso che tale deduzione rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e pertanto deve essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all'art. 2697 cod. civ.

Per quanto concerne il profilo della lesione della posizione giuridica soggettiva azionata dal ricorrente, la giurisprudenza ha rimarcato che deve trattarsi di lesione concreta ed attuale, costituente conseguenza immediata e diretta del provvedimento dell'amministrazione e dell'assetto di interessi con esso introdotto, e deve permanere sino alla decisione del ricorso (cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2019, n. 2732; Id., sez. III, 11 marzo 2019, n. 1936; Id., sez. V, 22 ottobre 2018, n. 6025) e nel caso in esame sussistono tutti i presupposti di legge.

**Per l'anzidetto, si avanza istanza di risarcimento di tutti danni patrimoniali e non, subiti e/o subendi per equivalente, danni che al momento si quantificano nella misura complessiva pari a € 120.000,00 (euro centoventimila/00) con i relativi interessi ed accessori di legge di cui € 100.000,00 a titolo di danno patrimoniale per equivalente, anche previa all'occorrenza espletanda consulenza tecnica d'ufficio, ed € 20.000,00 a titolo di danno non patrimoniale, in via subordinata ma che potranno meglio definirsi anche in corso di causa, , oltre agli interessi e la rivalutazione monetaria ai sensi di legge.**

**In via gradata, si chiede la determinazione del danno nella misura che codesto Ecc.mo Collegio valuterà in via equitativa, sempre maggiorato degli interessi e della rivalutazione monetaria ai sensi di legge.**

#### **ISTANZA CAUTELARE**

**SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA DI CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE PER IL SERVIZIO S02. CONCESSIONI IDRICHE E DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI LAVORO CON LA DOTT.SSA FRANCESCA SPEDALE SULLA DOMANDA CAUTELARE – SUL *PERICULUM IN MORA*.**



Il Dott. Di Giovanni ricorre con procedura di urgenza al fine di ottenere il riconoscimento delle proprie domande, ovvero l'attribuzione del punteggio sul proprio Curriculum e la riedizione della procedura comparativa di cui al primo motivo di ricorso sussistendone i presupposti di legge dei gravi motivi sia con riferimento al *fumus boni juris* esplicitato nei superiori motivi di ricorso sia al *periculum in mora*.

Il decreto di conferimento di incarico alla Dottoressa Spedale prevede all'art. 1 la decorrenza dell'incarico dal 16 novembre 2023 e entro tale data l'Amministrazione sottoscriverà con quest'ultima il contratto di lavoro con le relative attribuzioni economiche secondo il trattamento economico previsto nel CCRL di riferimento.

Va da sé che il *periculum in mora*, ovvero la prosecuzione e cristallizzazione della posizione dirigenziale della Dott.ssa Spedale è imminente con evidente pregiudizio per il Dott. Di Giovanni che deriverebbe allo stesso dall'attesa della definizione del giudizio ordinario, ma soprattutto riveste l'urgenza il carattere della irreparabilità in quanto idoneo a pregiudicare definitivamente la sfera di interesse del ricorrente. Inoltre, si ravvisa nella fattispecie in esame anche il pregiudizio economico della parte Resistente che potrebbe subire in caso di contrattualizzazione della Controinteressata nell'ipotesi di accoglimento dei motivi del presente ricorso, con eventuale danno erariale.

Si chiede, pertanto, che l'intestato Tribunale disponga, anche inaudita altera parte la sospensione della procedura di cui agli atti impugnati con il presente ricorso

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 150 E ART. 151 C.P.C. AI  
CONTROINTERESSATI.**

si chiede all'intestato Tribunale nel caso in cui disponga l'integrazione del contraddittorio nei confronti di **tutti** i soggetti inseriti nella graduatoria di cui al Verbale della Commissione esaminatrice (**Cit. All. n.13**) che potrebbero subire un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, stante che sorgerebbero oggettive difficoltà nel reperire gli indirizzi e le generalità e, pertanto rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta, potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di soggetti al quale notificare il presente atto, unita all'impossibilità per l'istante di individuare gli indirizzi degli eventuali controinteressati, si chiede al Giudice adito, ai sensi degli artt. 150 e 151 c.p.c. di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito ufficiale della Regione



Siciliana <https://www.regione.sicilia.it> e/o sul sito dell'Assessorato Resistente <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita> o con altra modalità ritenuta idonea dal Giudice del Lavoro adito.

Per l'anzidetto, nell'interesse di come sopra rappresentata e difesa, con riserva di articolare memorie scritte ed orali,

### **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE DI PALERMO – SEZIONE LAVORO**

Respinta e/o disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione

#### **IN VIA PRELIMINARE**

- accogliere per la forma il presente ricorso ed emettere il decreto di fissazione di udienza con concessione del termine per la notifica alla parte Resistente e al Controinteressato e/o eventualmente ai Controinteressati tutti indicati nella graduatoria di cui al Verbale della Commissione di valutazione (**cit. All.13**) nelle forme di cui agli artt. 150 e 151 c.p.c., come specificato nel 4° motivo del presente Ricorso;

- disporre *inaudita altera parte* la sospensione della procedura del conferimento d'incarico e della contrattualizzazione alla Dott.ssa Spedale sussistendone l'urgenza e il pregiudizio che subirebbe il Ricorrente dalla stipula del contratto di lavoro di quest'ultima o, in via del tutto subordinata, fissare udienza di sospensione nel più breve tempo possibile e non oltre il 16 novembre 2023, quale data di decorrenza dell'inizio dell'incarico dirigenziale della Dott.ssa Francesca Spedale.

#### **- NEL MERITO:**

##### **In via principale:**

- Accogliere il presente ricorso e ritenere dichiarare nulli, illegittimi e immotivati tutti gli atti e i provvedimenti impugnati ancorchè conosciuti e non, conseguentemente ritenere e dichiarare ingiusto, errato e nullo il Verbale della Commissione di valutazione anche nella parte relativa all'attribuzione del Punteggio CV di 20 al Dott. Di Giovanni Giuseppe e, dunque, annullare la procedura di selezione per quanto specificato nel primo motivo di ricorso;

- ritenere e dichiarare che l'Amministrazione non ha fornito alcuna motivazione alla valutazione dei CV dei due candidati e, precisamente del Ricorrente e della Dott.ssa Spedale e, dunque, accertare e dichiarare l'illegittimità dell'Avviso di selezione della postazione dirigenziale in esame non prevedendo alcuna motivazione sull'attribuzione dei punteggi del CV, nonché dell'operato della parte Resistente, nonché la sussistenza e la giustezza delle ragioni dell'odierno Ricorrente con ogni statuizione conseguente e consequenziale;





- ritenere e dichiarare che l'Amministrazione resistente dovrà effettuare, quale forma adempitiva specifica dell'obbligo violato, ex art. 1453 c.c., una nuova procedura di valutazione dei CV del Ricorrente e della Dott.ssa Spedale e che la stessa dovrà essere svolta nella puntuale e rigorosa osservanza delle regole della procedura, sopra richiamate, e nel pieno e leale rispetto degli obblighi di correttezza e buona fede, ex art. 1375 c.c.;

**In via risarcitoria:**

Condannare al risarcimento di tutti i danni patrimoniali per equivalente subiti e subendi dall'odierno Ricorrente pari a € **100.000,00**, ovvero nella misura che sarà quantificata nel corso del giudizio anche mediante ricorso a CTU, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge fino al soddisfo;

Condannare al risarcimento di tutti i danni non patrimoniali subiti e subendi dall'odierno Ricorrente quantificati in € **20.000,00** oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge.

**In via risarcitoria subordinata:**

Condannare al risarcimento in via equitativa di tutti i danni patrimoniali e non subiti e subendi dall'odierno Ricorrente, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria ai sensi di legge, ovvero nella misura stabilita in via equitativa dall'intestato Tribunale, anche mediante ricorso a CTU.

**In ogni caso:**

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio nella misura vigente al momento del pagamento secondo i parametri di liquidazione stabiliti dalla legge.

**In via istruttoria:**

A. Si allegano al presente ricorso i seguenti atti e documenti:

1. Prot. 44497 del 03.10.2023 Proposta incarico Dirigenziale – Servizio S.02 - “Concessioni Idriche”- Dott. Giuseppe Di Giovanni;
2. Prot. 44524 del 03.10.2023 Proposta incarico Dirigenziale – Servizio S.02 - “Concessioni Idriche”- Dott. Giuseppe Di Giovanni. Comunicazione rettifica;
3. Prot. 44525 del 03.10.2023 Proposta incarico Dirigenziale – Servizio S.02 - “Concessioni Idriche”- Dott.ssa Francesca Spedale;
4. DDG 1249 del 12.10.2023 Decreto di conferimento incarico dirigenziale dott.ssa Francesca Spedale;
5. Avviso DRAR selezione dirigenti art. 19 comma 6 D. Lgs. 165 2001;
- 5a Griglia di valutazione avviso DRAR;
6. Prot. n. 14406 del 17/3/2023 criticità strutture intermedie dirigenziali;
7. Prot. n. 17789 del 6.4.2023 criticità strutture intermedie dirigenziali;
8. Prot. n. 32084 del 4.7.2023 criticità strutture intermedie dirigenziali;
9. Delibera G.R. n. 243 del 15.06.2023;



10. Delibera G.R. n. 345 del 08.08.2023;
11. Istanza di partecipazione Giuseppe Di Giovanni del 05.9.2023;
12. CV Giuseppe Di Giovanni;
13. Verbale Commissione Acqua e Rifiuti;
14. Istanza del dott. Di Giovanni di accesso agli atti del procedimento;
15. Riscontro accesso agli atti Di Giovanni prot. acqua e rifiuti n. 47424 del 23 ottobre 2023;
16. Istanza di partecipazione Francesca Spedale;
17. CV Francesca Spedale;
18. Dichiarazione assenza cause d'incompatibilità Francesca Spedale;
19. Riscontro accesso agli atti Di Giovanni prot. energia n. 35614 del 3 novembre 2023;
20. Verbale Commissione Energia;
21. Avviso Energia selezione dirigenti art. 19 comma 6 D. Lgs. 165 2001;
22. Messaggi Whatsapp Marcello Vento;
23. Messaggio Whatsapp Maurizio Costa;
24. Buste paga 2020 2021;
25. Buste paga 2022;
26. Buste paga 2023;
27. Obiettivi 2020 2022;
28. Documentazione segretario comunale 1993 1998;
29. Documentazione Comune di Palermo 1998 2003;
30. Documentazione Emergenza Idrica 2003 2006;
31. Documentazione Agenzia regionale per i rifiuti e le acque 2006 2009;
32. Regione Siciliana Documenti esempio di componente Commissione di gara;
33. Regione Siciliana Documenti esempio d'incarichi RUP e supporto al RUP;
34. Regione Siciliana Documenti esempio d'incarichi segretario e componente Commissione di collaudo;
35. Regione Siciliana Incarichi vari di Referente;
36. Regione Siciliana Incarichi vari Ufficiale Rogante;
37. Regione Siciliana Incarichi PP.OO.;
38. Regione Siciliana Componente Controllo di qualità PO FESR;
39. Regione Siciliana Consulente giuridico CdB 3 AG;
40. Regione Siciliana Incarico Ispettori ATO-SR;
41. Regione Siciliana Nomina Comm ad acta ATI CL;
42. CCRL Area dirigenza Regione Siciliana

**B. Si chiede ammettersi prova per test con i seguenti capitoli di prova:**

**B1. del sig. Ing. Maurizio Costa, nato ad Agrigento il 24.2.1960, sui seguenti capitoli di prova:**

1. "Vero è che il giorno 03.10.2023 alle ore 15.12 e 15.22 ho telefonato dalla mia utenza telefonica n. 3357611077 all'utenza telefonica n.3394407248 del Dott Giuseppe Di Giovanni per



preannunciare l'arrivo della pec con la quale si sarebbe annullato il provvedimento di nomina dirigenziale del Dott. Giuseppe Di Giovanni per la postazione Servizio 02. Concessioni Idriche”;

2. “Vero è che il giorno 03 Ottobre 2023 alle ore 17.36 ho scritto un messaggio whatsapp dalla mia utenza telefonica al numero del Dott. Di Giovanni, che mi viene mostrato, ringraziando “per la comprensione sarà cura mia il futuro” in relazione agli eventi occorsi il 3 ottobre 2023;

3. “Vero è che nella mia qualità di Componente della Commissione esaminatrice per la postazione Dirigenziale Servizio 02. Concessioni Idriche ho redatto la proposta di incarico del Dott. Di Giovanni e la successiva revoca per errore materiale, in esecuzione del Verbale che mi viene mostrato”;

4. “Vero è che con la pec del 3.10.2023 delle ore 16.30, che mi viene mostrata, è stato comunicato al Dott. Di Giovanni l'annullamento della proposta per l'assegnazione della postazione dirigenziale del Servizio S.02 Concessioni Idriche senza specificare la motivazione del “mero errore materiale”;

**B.2. del sig. Dott. Marcello Vento, nato a Palermo il 20.1.1965, sui seguenti capitoli di prova:**

5. “Vero è che il giorno 03 ottobre 2023 alle ore 17.25 e 17.29 ho scritto dei messaggi su whatsapp dalla mia utenza telefonica 3666200338 al numero 3394407248 del Dott. Di Giovanni, che mi vengono mostrati, rappresentando le mie considerazioni sulla giornata lavorativa del 3 ottobre 2023, ovvero dopo che il Dott. Giovanni aveva ricevuto la pec di annullamento dell'incarico dirigenziale in esame;

6. “Vero è che nella mia qualità di Componente della Commissione esaminatrice per la postazione Dirigenziale Servizio 02. Concessioni Idriche ho redatto la proposta di incarico del Dott. Di Giovanni e la successiva revoca per errore materiale, in esecuzione del Verbale che mi viene mostrato”;

7. “Vero è che con la pec del 3.10.2023 delle ore 16.30, che mi viene mostrata, è stato comunicato al Dott. Di Giovanni l'annullamento della proposta per l'assegnazione della postazione dirigenziale del Servizio S.02 Concessioni Idriche senza specificare la motivazione del “mero errore materiale”;

**B.3. della sig.ra Dott.ssa Marcella Mavaro, nata a Palermo il 29.1.1990, sui seguenti capitoli di prova:**

8. “Vero è che nella mia qualità di Segretario della Commissione esaminatrice per la postazione Dirigenziale Servizio 02. Concessioni Idriche ho redatto la proposta di incarico del Dott. Di Giovanni e della successiva revoca per errore materiale, in esecuzione del Verbale che mi viene mostrato”;



9. Vero è che con la pec del 3.10.2023 delle ore 16.30, che mi viene mostrata, è stato comunicato al Dott. Di Giovanni l'annullamento della proposta per l'assegnazione della postazione dirigenziale del Servizio S.02 Concessioni Idriche senza specificare la motivazione del "mero errore materiale";

**B.4. della signora Dott.ssa Tiziana Flora Lucchesi, nata a Partinico il 10.6.1962, sui seguenti capitoli di prova:**

10. "Vero è che nella mia qualità di Componente della Commissione esaminatrice per la postazione Dirigenziale Servizio 02. Concessioni Idriche ho redatto la proposta di incarico del Dott. Di Giovanni e della successiva revoca per errore materiale, in esecuzione del Verbale che mi viene mostrato";

11. "Vero è che con la pec del 3.10.2023 delle ore 16.30, che mi viene mostrata, è stato comunicato al Dott. Di Giovanni l'annullamento della proposta per l'assegnazione della postazione dirigenziale del Servizio S.02 Concessioni Idriche senza specificare la motivazione del "mero errore materiale".

**C. Si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio** in caso di contestazione dei calcoli di cui alla quantificazione del risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal Ricorrente, anche con particolare riferimento all'indennità di risultato, indicati nel motivo n. 2 del presente ricorso tenendo conto delle buste paghe in atti e di quanto contenuto nel CCRL Area dirigenza Regione Siciliana.

#### **DICHIARAZIONE DI VALORE**

Si dichiara che il valore della presente controversia è di valore indeterminato e che il relativo contributo unificato è pari a € 259,00 liquidato e versato mediante Bollettino PagoPA.

Palermo li, 06.11.2023

Avv. Lavinia Cipollina

Avv. Maria Tarantino

*Il presente atto viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dall'Avv. Maria Tarantino e dall'Avv. Lavinia Cipollina, in conformità alle prescrizioni di legge vigente. Il presente documento informatico sarà depositato telematicamente in sede di iscrizione a ruolo.*

*Palermo, li 06 novembre 2023*

*Avv. Lavinia Cipollina*

*Avv. Maria Tarantino*

